

Trasferimento del bambino se i genitori litigano.

Provvedimenti ex art. 709-ter c.p.c. anche d'ufficio

Trib. Roma, sez. I civ., decreto 20 gennaio 2017 (Pres. Mangano, rel. Velletti)

Esercizio della responsabilità genitoriale – Scelte dei genitori nell'interessi dei figli – Scelta della residenza abituale – Consenso di entrambi i genitori – Mancanza di assenso al trasferimento del minore – Esigenza di preservare l'habitat del bambino – Rigetto della richiesta di trasferimento

In merito alla residenza abituale della prole, il novellato art. 316 c.c. nel definire la responsabilità genitoriale ha espressamente previsto che siano i genitori a stabilire di comune accordo la residenza abituale dei figli minori; l'eventuale trasferimento del figlio a fronte del dissenso di uno dei due genitori può essere autorizzato (ovvero ratificato) solo qualora siano provati giustificati motivi che rendano tale soluzione necessaria, dovendo in mancanza rigettare la richiesta al fine di preservare l'habitat del figlio inteso non solo come casa di abitazione, ma anche come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali.

Misure rimediali previste dall'articolo 709-ter c.p.c. – Attivazione ex officio da parte del Tribunale – Ammissibilità – Sussiste

Le misure rimediali di cui all'articolo 709-ter c.p.c. possono essere attivate d'Ufficio dal giudice, a tutela del primario interesse del minore.

(Massime a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

DECRETO

considerato che

come già riportato nel provvedimento provvisorio emesso dall'intestato Tribunale in data ... 2016, con ricorso depositato in data ..2015 B B esponendo di aver intrattenuto una relazione sentimentale con convivenza *more uxorio* con A, dalla quale è nata la figlia delle parti Z, in data ...2007, e che nel marzo del 2015 la relazione sentimentale era cessata con decisione delle parti di utilizzare l'immobile in proprietà (...) destinandone la sala hobby ad abitazione del ricorrente e i piani superiori alla resistente e che a seguito della relazione sentimentale intrapresa dalla resistente con nuovo compagno, la stessa si sarebbe trasferita a Milano, luogo di residenza di quest'ultimo, portando con sé la

figlia minore e lasciando il figlio di sedici anni, nato da precedente unione, in Roma presso l'abitazione dei nonni materni, chiedendo il trasferimento nella sede di Milano al datore di lavoro, ha chiesto venisse disposto l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento presso di sé e fissazione della residenza abituale della figlia in Roma, con regolamentazione delle modalità di frequentazione madre figlia, ed imposizione a carico dei genitori del 50% della spese straordinarie, ovvero in subordine che fosse disposto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento presso la madre indicando il luogo di residenza abituale della minore con disciplina delle frequentazioni padre figlia e imposizione a suo carico di assegno mensile di € 300,00 quale contributo al mantenimento della minore e del 50% delle spese straordinarie.

Si è costituita A A esponendo il carattere dispotico ed autoritario del ricorrente tenuto nei confronti della stessa resistente e della figlia minore e nei confronti del figlio ..., nato da precedente unione della A e convivente con il nucleo familiare. Tale indole aggressiva si sarebbe tradotta in comportamenti violenti, in ingiurie, minacce e percosse che avevano indotto la resistente a sporgere denuncia ex art. 612 bis c.c., temendo per la propria incolumità e per quella del figlio Tali condotte si sarebbero manifestate anche sul luogo di lavoro essendo il ricorrente diretto superiore della resistente nella società, comune datore di lavoro di entrambi, rivestendo il B mansioni di dirigente e la A mansioni di impiegata. All'esito di tali condotte, protrattesi anche a seguito della cessazione della convivenza tra le parti con suddivisione della comune casa familiare, la minore avrebbe manifestato ripercussioni negative, con disturbi del sonno e peggioramento del rendimento scolastico, tali da indurre la resistente a comunicare al ricorrente il trasferimento in Milano, resosi necessario per la protezione dell'incolumità personale della stessa resistente e dei figli. A seguito del trasferimento in Milano la resistente avrebbe cessato di svolgere attività lavorativa presso il precedente datore di lavoro, sostenendo canone di locazione di circa € 750 per l'abitazione in Milano, precisando di aver lasciato il figlio ... in Roma presso l'abitazione dei nonni. Tanto premesso la resistente ha chiesto venisse disposto l'affidamento esclusivo a sé della minore, in via subordinata l'affidamento condiviso con collocazione presso di sé della minore in Milano, ponendo a carico del padre assegno mensile di € 750,00 quale contributo al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie (richiesta elevata al 100% nella ultima udienza, con opposizione della controparte).

All'udienza dell'...2016 sono comparse le parti dichiarando il ricorrente di percepire reddito di € 2150 mensili e di essere comproprietario al 50% della casa familiare; la resistente di aver percepito € 1.000 mensili fino al mese di febbraio 2016 di essere comproprietaria della casa familiare, di risiedere con la minore in Milano a seguito del trasferimento avvenuto nel ... 2015. All'esito dell'udienza con provvedimento provvisorio è stata disposta CTU per valutare la situazione della minore e le capacità genitoriali delle parti, ed è stato posto a carico del padre assegno mensile di € 400,00 quale contributo perequativo per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'esito della CTU con istanza urgente, il ricorrente B B, ha chiesto l'anticipazione dell'udienza, già fissata per il ... 2016, al fine di chiedere la collocazione della minore presso di sé in Roma e consentire l'iscrizione nella scuola precedentemente frequentata in ..., prima dell'inizio del nuovo anno scolastico. La resistente si è opposta a tale istanza chiedendo che fosse mantenuta la residenza della minore in Milano presso la propria abitazione, e confermata l'iscrizione presso l'istituto scolastico frequentato nell'anno scolastico 2015/2016 in Milano.

Il consulente tecnico esponendo che la residenza abituale della minore Z è stata trasferita da Roma a Milano dalla madre, improvvisamente e senza il consenso paterno nel ... 2015, con repentina instaurazione da parte della resistente di nuova convivenza, e costituzione di un nuovo nucleo familiare del quale fanno parte anche i tre figli del nuovo convivente che assiduamente frequentano l'abitazione della minore in Milano, ha rilevato che la figlia dal ... 2015 non aveva fatto ritorno in Roma, se non con il padre. Il consulente ha esposto come tale scelta abbia allontanato la minore dalla città di residenza abituale nella quale risiedono oltre al padre, i parenti materni e lo stesso fratello della minore, diciassettenne, figlio della sola A e del di lei primo marito, lasciato dalla madre nell'abitazione dei nonni materni al momento del repentino trasferimento a Milano. Con valutazione condivisa dal Collegio in quanto scevra da vizi logico argomentativi e fondata sull'esame delle parti e sulla somministrazione di test, il CTU ha evidenziato che *“la bambina ha sofferto questo sradicamento”*, e ha concluso ritenendo *“necessario che la bambina rientri in tempi brevi a Roma e che ciò trova un senso anche per poter riiniziare in tempo, nella precedente scuola, il prossimo anno scolastico”*, suggerendo che venisse mantenuto l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, e disposto il collocamento prevalente presso l'abitazione paterna prevedendo frequentazioni madre figlia per due fine settimana al mese.

Il Collegio ha ritenuto pienamente condivisibili le conclusioni della CTU quanto alla necessità di ripristinare la residenza abituale della minore in Roma dove la stessa ha la rete familiare, la possibilità di frequentare il fratello ... che ha convissuto con la minore dal momento della nascita, nonché di frequentare l'istituto scolastico nel quale era iscritta prima dell'unilaterale trasferimento in Milano.

In merito alla residenza abituale della minore, il novellato art. 316 c.c. nel definire la responsabilità genitoriale ha espressamente previsto che siano i genitori a stabilire di comune accordo la residenza abituale dei figli minori; l'eventuale trasferimento del figlio a fronte del dissenso di uno dei due genitori può essere autorizzato (ovvero ratificato) solo qualora siano provati giustificati motivi che rendano tale soluzione necessaria, dovendo in mancanza rigettare la richiesta al fine di preservare l'habitat del figlio inteso non solo come casa di abitazione, ma anche come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali.

La resistente ha giustificato il repentino trasferimento, allegando presunte condotte aggressive e mobbizzanti del ricorrente, poste in essere anche in presenza della figlia minore, che avrebbero costretto la A ad allontanarsi da Roma al fine di far cessare tali condotte pregiudizievoli

per l'equilibrio della figlia. Allo stato, rimessa alle autorità competenti all'esito del procedimento penale ogni valutazione in merito a responsabilità del ricorrente per le condotte asseritamente poste in essere in danno della resistente, per quanto di rilievo nel presente procedimento, non sono emersi elementi sufficienti a rendere giustificata la condotta della madre di improvviso trasferimento della residenza della figlia in Milano. Deve, infatti, rilevarsi come il medesimo risultato sarebbe stato ottenibile o chiedendo la disciplina delle modalità di affidamento con assegnazione dell'intera casa familiare (facendo così cessare una coabitazione ritenuta fonte di tensioni) ovvero con un trasferimento in altra zona della città, in modo da porre distanza tra le abitazioni delle parti, senza imporre alla bambina il totale allontanamento dalle abitudini e dalle relazioni affettive consolidate.

Peraltro, all'udienza del .. 2016, la difesa del ricorrente ha prodotto nota di archiviazione del procedimento disciplinare instaurato dal datore di lavoro delle parti, nei confronti del B su iniziativa della A, su istanza di quest'ultima. L'archiviazione del procedimento disciplinare è elemento che fa ritenere che le tensioni tra le parti, sicuramente presenti al momento della rottura del legame di convivenza, non abbiano assunto rilievo tale da giustificare l'allontanamento della minore da Roma a Milano. Infatti, nel provvedimento di archiviazione si legge che le argomentazioni difensive del B sono risultate *"tutte credibili, legittime"* e che la versione dei fatti dell'odierno ricorrente *"è pure confermata da tutti gli altri dipendenti che –stando alle accuse della Sig.ra A A erano indicati come testimoni dei fatti"*.

Inoltre, i documenti posti dalla A a fondamento dell'allegazione di presunte condotte persecutorie da parte del B (certificati medici allegati alle controdeduzioni alla CTU) recano date immediatamente antecedenti ovvero di poco successivi rispetto alla data di trasferimento della resistente in Milano, mentre non risultano depositati documenti che attestino il prospettato stress in data antecedente. Deve rilevarsi come il trasferimento della resistente in Milano sia avvenuto dopo che la A ha iniziato una relazione con il nuovo compagno residente in tale città e al trasferimento è seguita, dopo poco tempo, l'instaurazione di una convivenza *more uxorio*.

Il Collegio deve, inoltre, segnalare come nel tempo trascorso dal trasferimento a Milano non sono state segnalate tensioni tra le parti, il padre ha frequentato la figlia portandola con sé in Roma, dato dal quale deve desumersi che seppure vi siano state situazioni conflittuali legate all'iniziale cessazione della convivenza tra le parti le stesse sembrano essersi sopite e dunque non appare emergere nessun elemento di potenziale rischio nel caso di trasferimento della resistente in Roma, con la figlia.

Nella consulenza sono emerse le buone competenze genitoriali e il positivo rapporto della minore con entrambi i genitori.

Nel provvedimento provvisorio del ... 2016 preso atto delle risultanze emerse dalla CTU e dalle acquisizioni documentali indicate è stato ritenuto conforme all'interesse della minore disporre il trasferimento in

Roma, luogo di residenza abituale, e sede della rete familiare, sociale, scolastica della bambina. Le prospettazioni della resistente, secondo la quale con un successivo trasferimento si sarebbe realizzato un nuovo sradicamento della figlia non sono state condivise, poiché mentre il trasferimento da Roma a Milano è stato repentino, unilaterale e ha condotto Z in una situazione alla stessa del tutto sconosciuta, conservando quale unico riferimento il legame con la madre, il ritorno a Roma avrebbe consentito alla bambina di ritrovare persone e luoghi conosciuti dalla nascita, oltre a garantirle la possibilità di fruire pienamente di entrambi i genitori, del fratello maggiore e degli ascendenti e parenti di entrambi i rami genitoriali.

Il Collegio prendendo atto che nel corso dell'udienza del ... 2016 la A si è dichiarata disponibile a "*tornare a Roma qualora il Tribunale ritenesse che la bambina deve tornare*", e che la prospettata onerosità del trasferimento derivante dalla necessità di lasciare il lavoro a Milano sarebbe analoga alla situazione volontariamente creata dalla A nel .. 2015, quando per recarsi a Milano ha interrotto il rapporto di lavoro in essere a Roma, e che tale onerosità sarebbe mitigata dalla possibilità di fruire di abitazione, a fronte del canone di locazione pagato per l'abitazione di Milano, ha previsto che la figlia potesse convivere con la madre, qualora la A entro il 1 settembre 2016 avesse trasferito la propria residenza abituale e quella della figlia in Roma, iscrivendo la minore nella scuola precedentemente frequentata in ..., con conseguente assegnazione dell'intera casa familiare alla resistente.

Nel provvedimento provvisorio è stato previsto che nel caso in cui la A non avesse ottemperato entro la data indicata a quanto sopra disposto, sarebbe stato disposto il collocamento prevalente della minore presso il padre, con trasferimento della figlia in Roma e iscrizione, anche a cura del solo B, nella scuola precedente frequentata in ..., con conseguente assegnazione dell'intera casa familiare al B perché vi risiedesse con la minore e con revoca dell'assegno mensile posto a suo carico, con provvedimento provvisorio, per il mantenimento della figlia.

Il Collegio considerato che dalle dichiarazioni delle parti era emerso che concausa della elevatissima conflittualità che aveva contraddistinto la relazione genitoriale al termine della convivenza *more uxorio* fosse stata la convivenza delle parti nella medesima abitazione familiare, divisa in due porzioni, e che tale conflittualità riproducendosi la medesima situazione, avrebbe potuto avere effetti negativi sul corretto sviluppo della minore, ha disposto nel provvedimento provvisorio che la casa familiare fosse assegnata per intero al genitore che avrebbe coabitato con la figlia in Roma, disponendo il rilascio da parte dell'altro genitore della porzione di abitazione allo stato posseduta, entro il 30 settembre 2016.

Nel provvedimento provvisorio sono state disciplinate le frequentazioni con il genitore non coabitante, con ammonimento ai genitori di rispettare i contenuti del decreto, consentendo il sereno ritorno della figlia in Roma, luogo di residenza abituale, e non ostacolando il rapporto con l'altro genitore.

Alla successiva udienza del 7 novembre 2016, fissata per valutare l'effettivo trasferimento della minore nella residenza abituale in Roma e le scelte dei genitori, è emerso che la A ha deciso di tornare in Roma con la figlia, che il resistente ha rilasciato la porzione di casa familiare precedentemente occupata recandosi a vivere in immobile in locazione in ... con canone mensile di € 425,00, e la minore ha ripreso la frequentazione dell'istituto scolastico e della classe frequentata prima del trasferimento in Milano, convivendo con la madre e il fratello (figlio del primo matrimonio della ricorrente) nella casa familiare e frequentando regolarmente il padre secondo quanto previsto nel provvedimento provvisorio.

Nel corso dell'udienza del 7 novembre 2016, a fronte delle dichiarazioni del padre di tranquillità della minore e di equilibrata e felice ripresa delle relazioni scolastiche ed amicali interrotte con il trasferimento in Milano, la resistente ha rappresentato "*difficoltà per il trasferimento ...La bambina non si spiegava ora il perché del trasferimento da Milano e Roma*". A fronte di tali allegazioni la resistente non ha chiesto venissero disposti ulteriori accertamenti, dovendosi pertanto ritenere che quanto prospettato rientri nella fisiologica perplessità di una minore che nel corso di un anno veda modificate per due volte le proprie abitudini di vita, rilevando comunque che il ritorno nel luogo di nascita e nel quale si trovano tutte le relazioni parentali ed amicali, non può aver turbato la minore più di quanto possa essere accaduto con il trasferimento in città, istituto scolastico, abitazione del tutto nuova, con allontanamento dalla rete di conoscenze e di parentele (cfr. CTU in atti).

Il delicato equilibrio raggiunto impone di disporre un monitoraggio del servizio competente, misura richiesta da entrambi i genitori, e di disporre il sostegno della minore con un supporto psicologico, la cui organizzazione deve essere rimessa ai responsabili del servizio socio assistenziale territorialmente competente, ai quali viene demandato il monitoraggio. I responsabili del servizio dovranno segnalare ogni condotta pregiudizievole per la minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per minorenni per gli interventi di competenza.

In merito alle statuizioni di contenuto economico deve essere confermato l'assegno mensile posto a carico del padre per il mantenimento della figlia disposto con il provvedimento provvisorio del ... 2016, in quanto a fronte del reddito del ricorrente pari a importo medio netto di € 2.150,00, oltre mensilità aggiuntive (reddito complessivo annuo lordo di € 38.957 come da Modello 730/2015), gravato da onere di € 400,00 mensili per il mantenimento della figlia ... nata dal primo matrimonio, dal rimborso delle rate di mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare (€ 900 mensili) e dall'onere per il canone di locazione della casa di abitazione ora occupata (pari ad € 425,00 mensili), la resistente ha cessato di percepire il reddito (€ 1.000 mensili) dopo aver volontariamente lasciato la precedente occupazione in Roma per trasferirsi in Milano, perdendo l'occupazione ivi reperita con il successivo trasferimento in Roma, ma non è più gravata dal canone di locazione per l'abitazione occupata in Milano (pari ad € 750,00 mensili secondo quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio), potendo

godere dell'abitazione familiare occupata insieme con i due figli (Z e il figlio nato dalla precedente unione).

Deve essere, altresì, specificamente regolamentato il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, richiamando i contenuti del protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, nel dicembre 2014. Occorre premettere che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie. Tra le spese straordinarie, vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie, perché di fatto consequenziali a scelte già concordate tra i coniugi (es. libri di testo spesa consequenziale alla scelta della scuola o acquisto farmaci conseguenti alla prescrizione del medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori. Compiuta tale premessa deve essere evidenziato che tra le spese comprese nell'assegno di mantenimento devono essere considerate: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della cessazione della convivenza; trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, sono suddivise nelle seguenti categorie: scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola; in considerazione dell'affidamento alternato spese quali la mensa scolastica e le spese di trasporto pubblico della tessera metrobus, devono essere considerate straordinarie e dunque poste a carico di entrambi i genitori; spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto); spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica; spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

Con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro genitore che propone la spesa, dovrà

manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) ovvero in un termine all'uopo fissato; in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Le spese straordinarie "obbligatorie", per le quali non è richiesta la previa concertazione, che possono dunque essere effettuate da ciascun genitore anche in assenza del consenso dell'altro sono : spese per libri scolastici, spese sanitarie urgenti, per acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.

In considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere posta a carico dal padre una quota pari all'80%, e a carico della madre una quota pari al 20% delle spese straordinarie per la figlia fino al reperimento da parte della madre di occupazione; nel momento in cui la A reperirà nuova occupazione le spese straordinarie per la figlia graveranno su entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

In considerazione della materia trattata e delle ragioni della decisione deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese di giudizio, e le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio devono essere poste definitivamente a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.

P.Q.M.

visti l'art.316 e 337 bis e ss. c.c., 38 disp.att. c.c. e 737 ss. c.p.c., definitivamente pronunciando, così provvede:

affida la figlia minore Z, nata il2007, ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di maggior interesse per la minore - riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute - da assumere di comune accordo tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore medesima, ed esercizio disgiunto per le sole questioni di ordinaria gestione e limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana (ad esempio per la scelta delle persone da frequentare, per l'alimentazione, per le attività ludiche e di svago) nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza presso di sé della stessa;

indica il Comune di Roma quale luogo di residenza abituale della minore, con collocamento prevalente presso la madre A A (che ha acconsentito a trasferire la propria residenza in Roma);

assegna a A A l'intera casa familiare, sita in Roma via;

dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia un pomeriggio a settimana, da individuare salvo diverso accordo nel martedì, e due pomeriggi a settimana da individuare in mancanza di diverso accordo nel martedì e giovedì nei fine settimana in cui non ha la minore con sé , nonché a fine settimana alterni dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;

dispone che ciascun genitore possa trascorre con la figlia metà della vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 dicembre al 31 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio (ad iniziare nel 2016 con il primo dei due periodi con il padre); ad anni alterni per le vacanze pasquali da alternare con una settimana nel mese di febbraio coincidente (c.d. settimana bianca); per 30 giorni durante le vacanze estive in periodi determinati salvo diverso accordo dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 16 agosto ovvero al 16 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto; ad anni alterni per le altre festività e per il compleanno della minore;

ammonisce ex art. 709-ter c.p.c., entrambi i genitori a tenere comportamenti che siano conformi al pieno rispetto dei principi della bigenitorialità, nei termini indicati in motivazione;

determina in € 400,00 il contributo mensile dovuto da B B per il mantenimento della figlia, da corrispondere a A A presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dal mese di novembre 2015 (data della domanda), e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;

dispone che i genitori contribuiscano nella misura dell'80% il padre e del 20% la madre alle spese straordinarie per la figlia secondo quanto indicato in motivazione, disponendo che al momento del reperimento di nuova occupazione da parte della A ciascun genitore contribuisca al 50% alle spese straordinarie per la figlia;

dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali, pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno in solido le spese di CTU come liquidate in corso di giudizio;

dispone che il Servizio Socio Assistenziale integrato competente con riferimento al luogo di residenza della minore, sita in via ..., monitori il nucleo familiare, predisponendo un percorso di sostegno psicologico per la minore qualora ritenuto necessario dai responsabili del servizio, onerando le parti di seguire percorso di sostegno alla genitorialità, prevedendo che i responsabili del servizio segnalino ogni condotta posta in essere dai genitori pregiudizievole per la figlia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, per i provvedimenti di competenza.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al Servizio Socio Assistenziale integrato indicato.

Decreto immediatamente esecutivo *ex lege*.

Si comunichi alle parti

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 20 gennaio 2017

Il Presidente
dott.ssa Franca Mangano